



2119

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lett. n), l'articolo 7, comma 4 e l'articolo 8, comma 2;

VISTA la legge 19 febbraio 1992, n. 142 recante 'disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee' ed in particolare il comma 2 dell'articolo 40, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato scientifico per i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici;

VISTO il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali 16 ottobre 1992, con cui è stato istituito il "Comitato scientifico per i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1997, con il quale lo stesso Comitato è stato ricostituito nelle funzioni e nella composizione ed ha assunto la nuova denominazione di Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1998, con cui il Comitato è stato inserito nell'ambito organizzativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cessando la sua collocazione originaria nell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, ed in particolare gli articoli 5, comma 4 e 14, comma 7, lett. c);

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lett. d);



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e - in particolare - l'articolo 170-bis, comma 1, nel quale il Comitato é individuato quale organo consultivo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi in materia di valutazione della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2003 che ha reso operativo l'Osservatorio Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2005 con il quale la struttura di supporto del Comitato è stata incardinata all'interno dell'Ufficio del Segretario Generale - Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2006 con il quale, nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, è stato costituito un Comitato di indirizzo avente il compito di individuare i settori di indagine ove indirizzare l'attività di ricerca e approfondimento dell'Osservatorio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2006 con il quale il Comitato ha assunto la denominazione di "Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2007 con il quale è stato costituito, nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita, un centro di riferimento nazionale per i Centri di risorse biologiche e per le biobanche denominato: "Polo di riferimento dei Centri di Risorse Biologiche e delle Biobanche";

VISTA la legge 30 giugno 2009 n. 85 recante "Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale", e, in particolare, gli articoli 15 e 16;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 127, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2011, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 2007, n. 84, per l'esclusione del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie per le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2011, con il quale è stato rinnovato il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita, per la durata di quattro anni a decorrere dalla data di registrazione (4 novembre 2011), ed è stato - altresì - nominato il Presidente del Comitato nella persona del Prof. Franco Cuccurullo;

CONSIDERATO necessario modificare il suddetto decreto al fine di integrare la composizione del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita e ampliare le competenze dell'Osservatorio Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita,

DECRETA

Art. 1 (Composizione)

1. L'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2011, è sostituito dal seguente:

"3. Il Comitato è composto da:

- a) *Presidente onorario: Prof. Leonardo Santi, Professore emerito dell'Università degli studi di Genova;*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

b) *un rappresentante designato da ciascuno dei Ministeri, enti ed organismi, di seguito elencati, scelto tra il personale appartenente ai rispettivi ruoli, con responsabilità nello specifico settore:*

- 1) *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Europei;*
- 2) *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali;*
- 3) *Ministero degli Affari Esteri;*
- 4) *Ministero dell'Interno;*
- 5) *Ministero della Giustizia;*
- 6) *Ministero dello Sviluppo Economico;*
- 7) *Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;*
- 8) *Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare;*
- 9) *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*
- 10) *Ministero della Salute;*
- 11) *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;*
- 12) *Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);*
- 13) *Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie (ASSOBIOTEC);*
- 14) *Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);*
- 15) *Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);*
- 16) *Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU) presso il Ministero dello Sviluppo Economico;*
- 17) *Farmindustria;*

c) *un rappresentante designato nell'ambito:*

- 1) *del Reparto Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri (RIS);*
- 2) *della Polizia Scientifica del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.*

d) *gli esperti di cui al comma 4."*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 2 (Gruppi di lavoro ed esperti)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2011, è inserito il seguente articolo:

“ Art. 1-bis (Gruppi di lavoro ed esperti)

1. Su proposta motivata del Presidente del Comitato, sono costituiti, con apposito decreto del Segretario Generale, Gruppi di lavoro finalizzati ad una più funzionale pianificazione delle attività e per corrispondere a specifiche esigenze.

2. Ove lo richieda l'argomento, possono essere aggregati al Comitato ed ai Gruppi di lavoro altri esperti nella materia oggetto di specifica trattazione, tramite lettera di invito del Presidente del Comitato. La aggregazione al Gruppo di lavoro non costituisce titolo alcuno nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”.

Art. 3 (Osservatorio Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita)

1. All'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2011 è aggiunto il seguente comma:

4-bis. L'Osservatorio Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie svolge – altresì – le seguenti funzioni:

- a) progettare e realizzare una piattaforma telematica di collegamento tra Regioni, Università, Aziende e altre Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali che operano nel settore delle biotecnologie;*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- b) *monitorare la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico delle biotecnologie, al fine di verificare il posizionamento italiano nel contesto internazionale;*
- c) *raccogliere, organizzare e rendere disponibile l'informazione scientifica, economica e normativa, a livello nazionale, comunitario ed internazionale, in modo che tali informazioni possano essere fruibili dalle autorità competenti, dalla comunità scientifica e industriale e dal pubblico;*
- d) *promuovere ricerca in collaborazione con partner nazionali ed internazionali, nel campo delle biotecnologie."*

Art. 4 (Oneri)

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, **05 APR. 2012**

p. il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Sottosegretario di Stato
Antonio Catricalà

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE**
VISTO E ANNOTATO AL N. **1180/2012**
Roma, **16.4.2012**
IL REVISORE
Seo i
IL DIRIGENTE
B.M.